

HESPERIA BIMBI ONLUS

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 19 DICEMBRE 2012

18 NOVEMBRE 2016



Il giorno 18 novembre 2016 in MODENA, alle ore 10,30, presso La Biblioteca III piano Poliambulatori Hesperia Hospital, si è riunita in prima convocazione l'assemblea straordinaria, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno

1. Lettura e approvazione delle modifiche da apportare allo Statuto di Hesperia Bimbi Onlus
2. Varie ed eventuali

Sono presenti il Presidente Paolo Pisani, n. 5 soci fondatori, n. 2 soci ordinari presenti in proprio e n. 2 soci rappresentati con delega, per un totale di n. 10 soci su n. 12 soci aventi diritto di voto.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e di statuto, Paolo Pisani, che chiama ad assolvere le funzioni di segretario la dott.ssa Gambetti Daniela, che accetta.

Ai sensi dell'art. 8 del vigente Statuto Sociale, che richiede, per la modifica dello statuto, la presenza di almeno un terzo dei soci aventi diritto, la presente assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare in quanto presenti n. 7 soci in proprio e n. 2 soci per delega, su un totale di n. 12 aventi diritto di voto.

Di comune accordo i presenti convengono di riformulare il testo dello statuto vigente, registrato a Milano il 15 aprile 2016 al n. 3337/3, al fine di renderlo più aderente alle disposizioni del D. Lgs.460/97.

Gli articoli di Statuto sottoposti a revisione sono gli art. 1,2,3,5,6,7,8,9,12,14.

Lo Statuto viene letto ai presenti e in particolare vengono letti e spiegati gli articoli modificati.

L'assemblea, dopo esauriente dibattito, all'unanimità

delibera

Di approvare lo Statuto così come modificato e che si riporta in allegato al presente verbale.

Non essendovi altro da deliberare e nessuno che chieda di intervenire, letto ed approvato il presente verbale, la riunione è tolta alle ore 11,30.

Il Presidente  
(Paolo Pisani)

Il Segretario  
(Daniela Gambetti.)

Allegato alla lettera A "Statuto associativo".

Le spese del presente Atto e tutte quelle accessorie e conseguenti sono a carico dell'Associazione Hesperia Bimbi Onlus.

## STATUTO

### Art. 1 Denominazione e sede

E' costituita una libera ed apolitica associazione a scopo di beneficenza denominata:

#### **"HESPERIA BIMBI ONLUS"**

L'associazione è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460. La denominazione e qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, dovrà riportare la locuzione organizzazione non lucrativa di utilità sociale o l'acronimo "ONLUS".

Essa è regolata dal presente statuto ed in quanto esso non disponga, dal Codice Civile e dalle leggi vigenti.

L'associazione ha sede legale in Milano


Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione e senza necessità di modifica statutaria, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate nell'ambito del territorio nazionale.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

### Art. 2 - Scopo e attività

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Essa intende operare nel settore della beneficenza, sia diretta che indiretta, come previsto dall'art. 10 comma 2 bis del D. Lgs. 460/97, oltre che nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria a favore dei soggetti svantaggiati, svolgendo le seguenti attività primarie:

1. assistere i bambini di qualsivoglia nazionalità affetti da patologie congenite od acquisite che limitano la qualità di vita o ne possono causare la fine ;
2. sostenere le famiglie indigenti dei bambini di cui al punto precedente, offrendo loro il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno in occasione di cure mediche, terapie e interventi chirurgici. In caso di decesso dei bambini è previsto un contributo per il ritorno nel paese di origine del defunto e dei suoi cari;



3. favorire il progresso medico per il trattamento di patologie congenite od acquisite, di riscontro non frequente e per le quali non esiste ancora una copertura assistenziale adeguata, in particolare mediante le attività di cui ai successivi punti a), b), c), d).


In particolare l'associazione, per il raggiungimento degli scopi suddetti, potrà:

a) organizzare e coordinare corsi di aggiornamento e convegni scientifici e divulgativi, diretti a medici, infermieri e personale tecnico-sanitario, individuati come soggetti svantaggiati provenienti da paesi in via di sviluppo, che vengono formati nei loro paesi o in Italia. La partecipazione ai corsi e ai convegni sarà aperta ai soci dell'associazione che opereranno per l'associazione stessa, sia nei centri specializzati in Italia sia nei centri che via via si costituiranno nei paesi in via di sviluppo;

b) acquistare apparecchiature e materiali tecnici da offrire gratuitamente ai centri medici, sia quelli che in Italia che aderiscono al progetto sia quelli che man mano si realizzeranno nei paesi in via di sviluppo, per il trattamento delle patologie infantili;

c) raccogliere fondi per sostenere le spese organizzative di équipe mediche dell'associazione che si recheranno presso i centri medici per effettuare interventi e per realizzare programmi formativi rivolti al personale medico e paramedico locale, in cooperazione scientifica nell'ambito degli aiuti umanitari dei paesi in via di sviluppo;

d) raccogliere fondi per promuovere e sovvenzionare borse di studio e di ricerca scientifica nelle materie mediche, istituite da fondazioni, enti di ricerca e università, che siano coerenti con i progetti e le finalità sociali dell'associazione e che siano rivolte in particolare a persone di modesta condizione economica, o provenienti da paesi in via di sviluppo, in base a titoli scolastici ed accademici posseduti, ai titoli scientifici eventualmente acquisiti ed al lavoro di ricerca già svolto; le somme da destinare a questo scopo proverranno dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, come previsto dall'art. 10 comma 2 bis del D,Lgs. 460/1997. Le borse di studio devono essere finalizzate alla formazione sia del personale dei paesi in via di sviluppo, in modo che possa operare direttamente in luogo sia del personale italiano, che dovrà essere preparato ad effettuare gli interventi in Italia, qualora

 Statuto "Hesperia Bimbi" pag. 2

non fosse possibile effettuarli nel paese stesso del paziente. In quest'ultimo caso, il paziente verrà accolto in Italia da strutture pubbliche o private, dove opera il personale dell'associazione, medico e paramedico, specializzato per effettuare questi particolari interventi.

L'associazione potrà realizzare iniziative occasionali di carattere scientifico (incontri informativi, convegni, ...) e campagne di sensibilizzazione, durante le quali svolgere attività commerciale in via assolutamente residuale e occasionale, con lo scopo esclusivo di raccogliere fondi per i fini istituzionali. Gli eventuali beni ceduti per la raccolta fondi saranno di modico valore.

L'associazione svolgerà unicamente le attività istituzionali e quelle ad esse direttamente connesse.

L'associazione può compiere ogni atto ed ogni operazione finanziaria, mobiliare o immobiliare, in proprio o mediante convenzioni, che, a giudizio del Consiglio Direttivo, siano utili al conseguimento degli scopi associativi.

A tali fini potrà, attraverso gli organi rappresentativi, rilasciare fidejussioni ed altre garanzie di carattere patrimoniale, acquisire a qualsiasi titolo, nonché cedere, permutare, dare e prendere in locazione, uso e comodato, beni mobili e immobili, compresi impianti, attrezzature scientifiche e tecniche di ogni genere, mezzi di trasporto.


Per il raggiungimento dei propri scopi l'associazione si avvale prevalentemente dell'opera personale volontaria e gratuita dei propri associati, nonché delle prestazioni professionali di personale medico e paramedico qualificato, prestante la propria opera a fini solidaristici.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esso svolta.

### **Art. 3 - Soci**

I soci dell'associazione si distinguono in Soci Fondatori, Soci Ordinari e Soci Onorari.

Sono Soci Fondatori coloro che partecipano all'Atto Costitutivo dell'associazione.



Sono Soci Ordinari coloro che, in seguito alla presentazione della richiesta di diventare soci, sono stati ammessi dal Consiglio Direttivo e che versano la quota annuale.

Sono Soci Onorari le persone fisiche, giuridiche e gli enti che si sono distinti per particolari meriti sociali a sostegno dell'associazione, nominati a giudizio unanime del Consiglio Direttivo.

Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto indipendentemente da convinzioni politiche e religiose, sesso, e identità sessuale, cittadinanza, appartenenza etnica, età e professione.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato.

I Soci hanno i medesimi diritti e doveri.


Possono altresì diventare soci tutti i sodalizi validamente costituitisi secondo la legge (ad esempio associazioni, fondazioni, comitati, società sia pubbliche che private). Ognuna delle suddette associazioni o società potrà partecipare all'assemblea dei soci, esprimendo nelle votazioni n. 1 voto per ciascuna di loro attraverso la nomina di un rappresentante.

#### **Art. 4 - Ammissione dei soci**

Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome e cognome, nel caso di privati cittadini o ditte individuali, indirizzo, luogo e data di nascita, denominazione e sede legale nel caso d'associazioni o società, unitamente all'attestazione di accettare ed attenersi allo statuto, all'eventuale regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.

Il Consiglio Direttivo valuterà le domande di cui sopra in base ai seguenti criteri: integrità morale; assenza di precedenti penali; attività lavorativa, professionale o militanza in club, fondazioni, associazioni, che non siano in contrasto con i fini dell'associazione. Il possesso di tali requisiti non attribuisce a chi chiede l'adesione un diritto all'ammissione, ma vale soltanto a fissare dei criteri per gli organi interni circa la valutazione delle domande.

Entro 10 giorni dalla presentazione, il Consiglio Direttivo delibererà sulle domande d'ammissione.



Qualora la domanda sia accettata, la qualifica di socio diverrà effettiva e, previo il pagamento della quota sociale, al nuovo socio sarà consegnata la tessera sociale e il nominativo sarà annotato nel libro dei soci.

Nel caso in cui la domanda sia respinta, l'interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncerà in via definitiva il Consiglio Direttivo, nella prima riunione utile.

Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale, stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo e al rispetto dello statuto e del regolamento interno e ad osservare le delibere degli organi sociali.

Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili.

#### **Art. 5 - Perdita della qualifica di socio**

La qualifica di socio si perde per:

- morte;
- recesso, da esercitarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da far pervenire al Consiglio Direttivo almeno quindici giorni prima del recesso;
- esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato, nei casi di:
  - o inosservanza dello statuto e delle direttive impartite dal Consiglio Direttivo;
  - o inadempienza degli impegni assunti a qualunque titolo verso l'associazione;
  - o comportamento che possa creare danno all'associazione;
  - o mancato pagamento della quota annuale di iscrizione, entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo.

Il socio che, per qualsiasi motivo, cessa di fare parte dell'associazione, non ha alcun diritto sui contributi e oblazioni da lui prestati né sul patrimonio dell'associazione.

Contro ogni provvedimento di sospensione o espulsione è ammesso il ricorso entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva il Consiglio Direttivo, nella prima riunione utile.



Il verificarsi di tali cause verrà annotato entro cinque giorni sul libro dei soci a cura del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 6 - Patrimonio sociale.**

Il patrimonio dell'associazione, che è interamente destinato al raggiungimento degli scopi, è costituito:


- da eventuali contributi, erogazioni, donazioni e lasciti, destinati all'attuazione degli scopi e da ogni eventuale conferimento, a titolo di liberalità, di denaro, di beni mobili e immobili;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di gestione;

Sono fonti di finanziamento dell'associazione:

- il versamento della quota sociale al momento della costituzione o al momento dell'ammissione a socio;
- i proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio,
- i proventi derivanti da sottoscrizioni pubbliche e private, manifestazioni e altre iniziative realizzate, direttamente o indirettamente, dall'associazione e raccolte fondi occasionali;
- eventuali donazioni e disposizioni testamentarie;
- i proventi occasionali derivanti da iniziative di carattere scientifico (incontri informativi, convegni, ...), campagne di sensibilizzazione e attività sociali quali, fra le altre, spettacoli, mostre e conferenze;
- ogni altra entrata prevista dal D. Lgs. 460/97.

L'associazione gestirà le entrate che costituiscono il patrimonio dell'associazione (contributi; erogazioni; donazioni e lasciti; conferimenti, a titolo di liberalità, di denaro, di beni mobili e immobili; eccedenze di gestione), con criteri di efficienza e prudenza, al fine di ottenerne un reddito destinato alle finalità sociali (a titolo esemplificativo, tramite locazione di eventuali immobili pervenuti in donazione o con investimenti finanziari a basso rischio per eventuali lasciti o donazioni in denaro).

#### **Art. 7 - Bilancio**



L'esercizio sociale chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo ed eventualmente il bilancio preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere reimpiegati per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

#### **Art. 8 - Assemblea dei soci**

Partecipano all'assemblea tutti i soci, che alla data di convocazione dell'assemblea stessa, siano in regola con il pagamento della quota sociale.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria ed è convocata a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto contenente la data, l'ora di prima convocazione e seconda convocazione e l'ordine del giorno; la convocazione può avvenire mediante fax, messaggio di posta elettronica, raccomandata anche a mano, da inviarsi almeno otto giorni prima di quello stabilito per la riunione, agli indirizzi risultanti dal libro soci.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita dalla presenza della metà più uno dei soci e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In seconda convocazione, invece, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno, salvo eccezione per le modifiche dello Statuto. L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Ogni socio ha diritto ad un voto. Le associazioni o società potranno esprimere nelle votazioni n. 1 voto per ciascuna di loro, attraverso la nomina di un rappresentante.

Gli enti pubblici o privati, tuttavia, possono essere rappresentati in Assemblea, oltre che dal legale rappresentante, da funzionari di volta in volta delegati dallo stesso.

Poiché l'associazione ha una struttura complessa a carattere nazionale, si prevede che nelle assemblee e nelle elezioni il socio non presente possa delegare un altro socio. Ogni socio può essere portatore di n. 1 (una) delega al massimo.

I membri del Consiglio Direttivo non possono essere portatori di delega.

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei soci, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei soci con diritto di voto ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti. Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione del Associazione, è indispensabile la presenza di almeno i tre quarti degli associati e occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei presenti.

L'assemblea è presieduta da un presidente e da un segretario, eletti in seno alla stessa. Le votazioni avvengono per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta un sesto dei soci presenti con diritto di voto.

L'assemblea ordinaria è convocata dagli amministratori almeno una volta l'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.

L'assemblea:

- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- elegge gli organismi direttivi;
- convalida il provvedimento consiliare di nomina di un consigliere di amministrazione in sostituzione di quello sostituito;
- revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

L'assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario e ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata il collegio dei sindaci revisori (ove nominato) o almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto. L'assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui è richiesta.

Sono riservate all'assemblea straordinaria le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto nonché le delibere relative allo scioglimento e alla liquidazione del Associazione, con nomina dei liquidatori.

#### **Art. 9 - Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea dei soci e dura in carica tre anni, salvo diversa previsione all'atto della loro nomina. E' composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 11 (undici) membri.

Tutti i consiglieri sono rieleggibili.


Al Consiglio competono tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione: detto Consiglio potrà deliberare qualsivoglia operazione ritenga opportuna per il conseguimento dello scopo sociale, comprese le compravendite e le permutate di beni, l'accensione di mutui, ecc.

Al Presidente e ai membri del Consiglio non compete alcun compenso per l'attività svolta in quest'organo. Il Consiglio può stabilire il rimborso delle spese sostenute dal Presidente e dai membri del Consiglio nello svolgimento delle attività in nome e per conto del Associazione.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri ad uno dei suoi componenti e nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno, se non nominati dall'Assemblea:

- il Presidente, che ha la rappresentanza legale del Associazione ed è il responsabile di ogni attività dello stesso. Convoca e presiede il Consiglio. Al Presidente del Consiglio compete anche la rappresentanza legale del Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

- 
- Il Vicepresidente, che coadiuva il Presidente e, in caso di impedimento di questi, ne assume le mansioni.
  - Il Segretario, che collabora con il Presidente per l'attuazione delle iniziative sociali; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente; cura la tenuta dei libri sociali.
  - il Tesoriere, che cura ogni aspetto amministrativo dell'associazione, provvede alla regolare tenuta della contabilità e alla preparazione della bozza del rendiconto annuale. Nel caso in cui la carica di Tesoriere non sia rivestita dal Segretario, lo stesso potrà essere scelto anche tra i non soci.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo ha le seguenti competenze:

- a) organizza e dirige l'attività dell'associazione e la raccolta dei fondi, coordinando l'attività prestata dai soci;
- b) gestisce e conserva i fondi raccolti, destinandoli agli scopi annunciati;
- c) delibera l'ammissione e l'esclusione dei soci;
- d) delibera sui programmi delle attività e delle iniziative;
- e) delibera sui contratti e sulle convenzioni con terzi;
- f) delibera sulla accettazione o il rifiuto di erogazioni, sovvenzioni, ecc.;
- g) redige il rendiconto annuale;
- h) determina l'ammontare della quota associativa annuale;
- i) assume il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- j) delega sulle proprie materie il Presidente, i Vice Presidenti, il Segretario e il Tesoriere e eventualmente, per specifici incarichi, altri Consiglieri;
- k) eventualmente nomina un Presidente Onorario e un Vice Presidente Onorario;


- l) individua, fissandone le relative caratteristiche con apposite convenzioni, i termini e le modalità delle collaborazioni all'interno del Associazione di terzi, siano persone fisiche e giuridiche, Enti pubblici e privati, Associazioni e Imprese, ecc.;
- m) coordina la propria attività con quella di altri enti pubblici e privati, svolta nel loro campo e rivolta agli stessi scopi del Associazione;
- n) cambia, ove lo ritenga opportuno, la sede del Associazione e/o l'istituzione di sedi secondarie, delegazioni e uffici distaccati;
- o) delibera su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione; stipula, esegue, modifica e risolve contratti e convenzioni, compie atti ed operazioni finanziarie, mobiliari e immobiliari che si ritengano necessarie per l'esecuzione dell'attività
- p) vigila sull'osservanza dello Statuto;
- q) delibera gli eventuali provvedimenti disciplinari per le violazioni dello Statuto.

Il Consiglio si riunisce ogni qual volta il Presidente lo giudichi opportuno, ovvero gliene sia fatta richiesta da almeno 3 (tre) suoi membri. La convocazione può essere fatta anche oralmente o telefonicamente almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, con indicazione dell'ordine del giorno da trattare. Le riunioni del Consiglio potranno essere tenute per teleconferenza o videoconferenza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Tutte le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale la deliberazione che registra il voto favorevole del Presidente.

I verbali delle sedute del Consiglio sono redatti dal Segretario su un apposito registro. Ogni verbale si chiude con le sottoscrizioni del Presidente e del Segretario.

Il Consiglio si riunisce comunque almeno una volta l'anno, per predisporre il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e per proporre l'ammontare della quota associativa.



I consiglieri sono tenuti a partecipare a tutte le riunioni. Il consigliere, che ingiustificatamente non si presenti a tre riunioni consecutive decade. La quota massima di sostituzione è fissata in un terzo dei componenti originari; dopo tale soglia, il Consiglio Direttivo decade. Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei consiglieri. Il Consiglio decaduto o dimissionato è tenuto a convocare l'assemblea, indicando nuove elezioni entro quindici giorni.

#### **Art. 10 - Organismo di controllo**

##### *Collegio dei Probiviri*

L'assemblea, qualora lo ritenga opportuno, può eleggere un Collegio dei Probiviri o dei Garanti, composto da tre membri o comunque da un numero dispari di componenti diversi da uno, che dura in carica tre anni.


E' chiamato a giudicare su eventuali divergenze o questioni nate all'interno dell'Associazione, sulle violazioni dello Statuto e del regolamento, sull'inosservanza delle delibere. Può deliberare l'espulsione dei soci deferiti al collegio. Il Collegio decide a maggioranza assoluta dei suoi membri, riunendosi ogni qualvolta le condizioni lo rendano necessario.

Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

##### *Revisori dei conti*

L'assemblea, qualora lo ritenga opportuno, può nominare il Revisore o il Collegio dei Sindaci revisori, composto da tre membri. L'organo di revisione ha il compito di controllare tutte le attività amministrative e finanziarie dell'Associazione, nonché di verificare l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo. Relaziona al Consiglio Direttivo e all'Assemblea. Si riunisce ordinariamente tre volte all'anno e straordinariamente ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata uno dei suoi membri o il Consiglio Direttivo.

Il compenso al revisore o ai membri del collegio dei revisori, se esterni alla associazione, è determinato dal consiglio direttivo nel rispetto della legislazione vigente.



*[Handwritten signatures and initials]*

I Sindaci, il Revisore ed i membri del collegio dei garanti, qualora nominati, hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo, con voto consultivo.

Le cariche di consigliere, sindaco, revisore e membro del collegio dei garanti sono incompatibili tra di loro.

#### **Art. 11- Sostenitori**

Possono aderire all' associazione, in qualità di Sostenitori, persone fisiche e giuridiche, enti pubblici e privati, sponsor, banche, fondazioni, ecc. che intendano sostenere moralmente e/o finanziariamente le iniziative dell' associazione.

I Sostenitori non assumono la qualità di soci e, conseguentemente, non assumono alcuna responsabilità.

Il Consiglio Direttivo dovrà presentare ai Sostenitori, almeno annualmente, il rendiconto, le attività svolte, i risultati conseguiti e i programmi di lavoro dell' associazione.

#### **Art. 12 - Clausola conciliativa**

Per tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità ed efficacia delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci o altri organi di controllo e vigilanza, da o contro i liquidatori, dovrà essere oggetto di un tentativo di conciliazione, secondo il Regolamento del Servizio di conciliazione amministrato da un Organismo iscritto presso il Ministero di Grazia e Giustizia. Le parti si impegnano ad attivare la suddetta procedura di mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale, su iniziativa della parte più diligente. Il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto.

In caso di mancato raggiungimento dell'accordo e comunque entro 60 giorni dalla dichiarazione resa dal conciliatore del mancato raggiungimento del predetto accordo, le parti saranno libere di adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria presso il Foro di Milano, esclusivamente competente.

#### **Art. 13 - Disposizioni finali**



19 DIC. 2016

AGENZIA DELLE ENTRATE  
DP I MILANO - UT Milano I

..... SECONDO ORIGINALI DELL'ATTO  
QUI REGISTRATO IL 19/12/2016 SERIE 3 N. 11029

PER DELEGA DEL DIRETTORE  
PROVINCIALE  
Guido Isolabella

IL FUNZIONARIO  
MUSOLINO

Ai sensi dell'art. 40 del Codice Civile, i membri del Consiglio Direttivo sono responsabili personalmente e solidalmente della conservazione dei fondi raccolti e della loro destinazione allo scopo annunziato.

I soci non assumono alcuna responsabilità patrimoniale oltre l'importo delle rispettive quote, pertanto l'assemblea non potrà deliberare ulteriori esborsi a loro carico.

L'Assemblea dei soci ha la facoltà di deliberare la richiesta di riconoscimento dell' associazione in persona giuridica e/o della sua iscrizione all'Anagrafe delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).

#### **Art. 14 - Scioglimento.**

L'associazione si scioglie per il raggiungimento del suo scopo, per l'accertamento della definitiva impossibilità di raggiungerlo, per la prolungata impossibilità di reperire i fondi necessari o per deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

Qualora l'assemblea stabilisca la trasformazione dell' associazione in Fondazione, lasciando inalterati i principi ispiratori dello scopo istituzionale e con gli stessi requisiti previsti dalle norme vigenti sulle ONLUS, alla medesima sarà devoluto l'intero patrimonio.

Nei casi di scioglimento dell' associazione per qualunque causa, l'eventuale residuo patrimonio dovrà essere devoluto, ai sensi del comma 1 lettera f) dell'art. 10 del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, c. 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Art. 15 - Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto o dal regolamento interno, valgono le norme del codice civile e delle leggi vigenti in materia.

